

Comune di Castelfidardo (AN)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

**(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 16.07.2014)
(Integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.06.2015)**

Indice

ART. 1-OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag.3
ART.2 –DEFINIZIONI E PRINCIPI	pag.3
ART.3 – STANZIAMENTI DI BILANCIO ED OBBLIGO DI MOTIVAZIONE	pag.3
ART.4 – SOGGETTI	pag.4
ART.5 – SPESE DI RAPPRESENTANZA	pag.4
ART.6 - ACCESSO AGLI ATTI	pag.5
ART.7 – RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE – TRASPARENZA	pag.6
ART.8 – ENTRATA IN VIGORE	pag.6

ART.1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i casi ed i limiti in cui è consentito da parte dell'Amministrazione comunale sostenere spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese nel rispetto della normativa e dei principi giuscontabili vigenti.

ART.2 – DEFINIZIONI E PRINCIPI

Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali alla valorizzazione dell'azione e dell'immagine esterna dell'Ente, con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali.

Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere verso l'esterno il prestigio e la considerazione del Comune di Castelfidardo, anche sul piano formale del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale ed economico, interno ed internazionale, valorizzando il ruolo e la funzione dei soggetti esponenti della comunità amministrata anche per il miglior perseguimento dei fini istituzionali.

La disciplina dettata dal presente regolamento è rivolta ad assicurare a tali spese la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità.

La tipologia e il tenore delle attività e delle spese di rappresentanza devono comunque essere improntate anche ai criteri di decoro, di sobrietà, di ragionevolezza e di accortezza.

ART.3 – STANZIAMENTI DI BILANCIO ED OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

Lo stanziamento per spese di rappresentanza di cui al presente regolamento viene annualmente determinato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, nel rispetto delle norme di legge e dei vincoli di finanza pubblica.

La Giunta comunale provvede, con la deliberazione di approvazione del P.E.G., ad assegnare il fondo stanziato per tali spese al Responsabile del Servizio competente.

Le iniziative che comportano spese di rilevante entità possono essere oggetto di specifiche deliberazioni da parte della Giunta comunale.

Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con particolare riferimento agli scopi perseguiti e/o all'interesse istituzionale connesso.

Le spese di rappresentanza devono infine essere rendicontate in modo analitico, con dimostrazione documentale del rapporto tra natura delle erogazioni e circostanze che le hanno originate.

ART.4 – SOGGETTI

Sono competenti a proporre l'effettuazione di spese di rappresentanza, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, con riferimento alla rappresentatività dell'organo che presiede, e, per quanto di propria competenza, ciascun Assessore, previa autorizzazione del Sindaco.

I Consiglieri Comunali hanno diritto, nei limiti delle proprie funzioni ed in quanto specificatamente incaricati dal Sindaco, nelle modalità e per i fini stabiliti dallo Statuto comunale, all'effettuazione di trasferte ed alla partecipazione ad individuate iniziative (cerimonie, incontri, commemorazioni etc).

ART. 5 – SPESE DI RAPPRESENTANZA

Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:

a) -1 ospitalità e spese di trasporto in occasione di visite di autorità e personalità altamente rappresentative nel campo delle istituzioni, della cultura, dell'arte e dell'ingegno; in tal caso la scelta della tipologia di alloggio e di trasporto potrà avere riguardo anche al prestigio ed al numero dei soggetti interessati, e potrà eccezionalmente riguardare familiari e/o accompagnatori degli ospiti solo ove ciò non comporti aumento di spesa. Sono sempre escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti;

- 2 Omaggi floreali e altri donativi-ricordo, di modica entità, in favore di dette autorità e personalità.

- 3 Colazioni e/o cene. In tal caso la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;

b) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, prodotti tipici, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per obblighi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune e organi di altre Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere) o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite degli organi istituzionali o di delegazioni ufficiali dei comuni gemellati con Castelfidardo;

c) piccole forme di ristoro (coffee break) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasioni di riunioni di lavoro con soggetti esterni all'Amministrazione.

d) Spese per l'organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative, organizzate dalla segreteria del Sindaco o dalla Presidenza del Consiglio Comunale, in relazione ad eventi e fatti di rilievo istituzionale: allestimenti, addobbi floreali, corone d'alloro, prestazioni artistiche, stampa di manifesti e volantini, pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, rinfreschi, servizi fotografici, acquisto di targhe commemorative, pubblicazioni o piccoli donativi ecc.;

e) Fornitura di carta intestata e biglietti da visita per il Sindaco, Vicesindaco, Assessori, invio di biglietti augurali in occasione di nomine o particolari ricorrenze (in tal caso sarebbe tuttavia preferibile, ove possibile, l'invio mediante posta elettronica o strumenti simili).

f) Onoranze funebri (invio di telegrammi e/o pubblicazione di necrologio, presenza del Gonfalone alla cerimonia) in occasione del decesso di autorità o rilevanti personalità, di Amministratori in carica o ex amministratori, dipendenti in servizio o ex dipendenti;

g) Donativi-ricordo di modico valore da consegnare a coloro che compiono 100 anni ovvero ai nubendi in occasione della celebrazione civile delle nozze;

h) Piccole forme di ristoro (spuntini) ai bambini delle scuole, in occasione di speciali ricorrenze e/o particolari eventi istituzionali.

In ogni caso gli omaggi possono essere legittimamente considerati spese di rappresentanza qualora i destinatari siano soggetti esterni particolarmente qualificati in quanto rappresentativi dell'ente al quale appartengono.

Le spese commemorative che si ricollegano a festività nazionali sono fuori dai tagli e limiti di spesa in quanto configurabili come spese di pubblicità istituzionale e non di rappresentanza.

Le spese connesse a premiazioni o a riconoscimenti di tipo sportivo o culturale o per eventi turistico/culturali, non rientrando tra le spese di rappresentanza, sono effettuate dall'ufficio competente, nell'ambito delle iniziative comprese nei rispettivi programmi.

Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non sono effettuabili con oneri a carico dell'ente:

- gli atti di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale o delle Commissioni (fatta eccezione per l'acqua);
- omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
- ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni ecc.).

ART. 6 – ACCESSO AGLI ATTI

Tutti i documenti amministrativi relativi all'effettuazione delle spese disciplinate dal presente Regolamento sono pubblici, e qualunque cittadino su richiesta motivata può accedere agli stessi attraverso la visione e l'estrazione di copia degli atti, comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali relativi ai terzi.

I consiglieri comunali hanno diritto ad accedere a tutti i documenti e le informazioni relative alle spese disciplinate dal presente regolamento, senza alcun limite salvo il dovere di mantenere il segreto nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 43 comma 2 del D.Lgs.267/2000.

ART. 7– RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - TRASPARENZA

In occasione dell'adozione del Rendiconto della Gestione il Servizio Finanziario mette a disposizione del Consiglio Comunale il report delle spese sostenute ai sensi del presente Regolamento nell'esercizio finanziario precedente, divise sia per categoria che per specifica iniziativa.

Ai sensi dell'art. 16, comma 26 della legge n. 148/2011, le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione.

Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet istituzionale dell'ente locale.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio comunale di approvazione.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.